

STATUTO DELLA FONDAZIONE

FESTIVAL DEI DUE MONDI

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita per volontà del Comune di Spoleto, dell'Azienda di Promozione Turistica, del Consorzio Economico Urbanistico e BB. CC., del Maestro Gian Carlo Menotti, della Banca Popolare di Spoleto e della Cassa di Risparmio di Spoleto, una Fondazione denominata "Fondazione Festival dei Due Mondi" con sede in Spoleto, non avente scopo di lucro.

La Fondazione si qualifica come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS.

La locuzione "Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS" deve essere usata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Spoleto.

Articolo 2

SCOPI

Scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina denominata "Festival dei Due Mondi", ideata dal Maestro Gian Carlo Menotti e voluta dal Comune di Spoleto,

sostenendone le attività culturali.

A tal fine, la Fondazione potrà fare tutto quanto ritenuto necessario per assicurare la realizzazione della Manifestazione.

Per la miglior riuscita della Manifestazione, la Fondazione può altresì provvedere al recupero, al restauro ed al mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale, nonché a realizzare direttamente iniziative culturali, artistiche e promozionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

Articolo 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti apportati dai soci fondatori di cui all'art. 1 riportati nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante e dagli altri beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervenissero in futuro alla Fondazione sempre con specifica destinazione a patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione e gli eventuali incrementi per apporti, per lasciti e donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli

garantiti dallo Stato od in beni immobili.

E' altresì possibile l'investimento in titoli obbligazionari, senza la presenza di componenti derivati e vincoli di subordinazione emessi da emittenti con rating minimo doppia A (AA).

Il patrimonio può essere alienato e reimpiegato secondo quanto previsto dal comma precedente.

In caso di alienazione dei beni immobili, le persone giuridiche o le persone fisiche che apportarono alla Fondazione i singoli beni, potranno esercitare il diritto di prelazione sui beni stessi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4

DESTINAZIONE RENDITE PATRIMONIALI E CONTRIBUTI

Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi di cui all'art. 2 nonché alle spese di funzionamento della Fondazione.

L'Assemblea può fissare annualmente la parte delle rendite, non superiore ad un decimo, che deve essere accantonata e reinvestita a patrimonio.

Agli scopi di cui all'art. 2 sono destinati anche i contributi di cui all'art. 5.

Articolo 5

ALTRE ENTRATE

La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che a

mezzo delle rendite del patrimonio, anche utilizzando le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato e di Enti pubblici;
- b) contributi di istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- c) contributi di privati cittadini italiani e stranieri;
- d) entrate diverse ed eventuali da qualsiasi soggetto provenienti.

Articolo 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo della Fondazione relativo all'anno successivo ed il Conto consuntivo relativo all'anno precedente, distinto in conto spese e rendite ed in conto patrimoniale corredata dagli inventari, sono presentati dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, rispettivamente, entro il 31 dicembre (Bilancio preventivo) ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario (Conto consuntivo).

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietato alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È inibito alla Fondazione istituire rapporti di dipendenza lavorativa che non siano strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei soci la pianta organica della Fondazione e il relativo mansionario.

Articolo 7

REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL

Alla realizzazione del Festival dei Due Mondi, sia per la parte culturale ed artistica che per quella organizzativa, provvede la Fondazione nei modi e con le forme che disciplinerà in occasione della realizzazione delle edizioni della Manifestazione.

La Fondazione svolge la sua attività anche mediante l'acquisizione dei contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ivi compresi quelli concernenti il Fondo Unico per lo Spettacolo.

Articolo 8

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 9

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

All'Assemblea partecipano:

a) il Comune di Spoleto con il Sindaco e, inoltre, con un numero di rappresentanti pari al numero dei rappresentanti assegnato a tutti gli altri partecipanti all'Assemblea messi insieme, con un minimo di cinque;

b) altri Enti ed Istituti pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché cittadini italiani e stranieri, sia che abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione, sia che vi abbiano aderito successivamente mediante apporti al patrimonio con un numero di rappresentanti rapportato, come appresso, al valore del patrimonio apportato:

-valore apportato da 103.291,00 (centotremila-duecentonovantuno/00) Euro in su, n. 2 (due) rappresentanti;

-valore apportato da 25.823,00 (venticinque mila ottocentoventitri/00) a 103.290,00

(centotremiladuecentonovanta/00) Euro, n. 1 (uno)

rappresentante.

c) Enti, Istituzioni ed Associazioni, sia pubblici che privati, con sede in Spoleto e che da almeno dieci anni operino con fini culturali e che aderiscano alla Fondazione con apporti del valore di almeno 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00)

Euro, n. 1 rappresentante ciascuno.

d) Enti, Istituzioni pubbliche e private e privati cittadini, italiani e stranieri, globalmente considerati, che abbiano apportato singolarmente al patrimonio beni mobili o immobili per un valore non inferiore a 25.823,00 (venticinuemilaottocentoventitre/00) Euro, valore determinato sulla base dei risultati dell'ultimo bilancio approvato:

- per un apporto globale da 25.823,00

(venticinuemilaottocentoventitre/00) a 103.290,00

(centotremiladuecentonovanta/00) Euro, n. 1 (uno rappresentante);

- per un apporto globale da 103.291,00

(centotremiladuecentonovantuno/00) Euro in su, n. 2

(due) rappresentanti.

Il numero dei rappresentanti spettanti agli Enti ed Istituti, pubblici e privati, ed a privati cittadini è determinato in relazione ai commi precedenti del

presente articolo, prima della convocazione dell'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunicato dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità con le quali i soggetti di cui alla precedente lettera d) procedono alla designazione dei propri rappresentanti.

Articolo 10

ASSEMBLEA - COMPITI

Spetta all'Assemblea:

a) accettare, con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei membri dell'Assemblea, nuovi apporti al patrimonio sotto qualsiasi forma e da chiunque disposti;

b) provvedere, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri dell'Assemblea, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera (d). E' in facoltà dell'Assemblea di chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione persone in funzione della carica dalle stesse ricoperta in istituzioni pubbliche e private o in società. In tal caso il nominato decade dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nel momento stesso in

cui viene a cessare per qualsiasi causa dalla carica in relazione alla quale è stata effettuata la nomina ed è sostituito dal Consiglio di Amministrazione, per cooptazione, da colui che nella istituzione o società considerata gli succederà nella carica;

c) nominare un Sindaco effettivo ed uno supplente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, primo comma, lettera (c);

d) approvare il bilancio preventivo su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) approvare il Conto consuntivo su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modalità e le strutture da supportare per la realizzazione del Festival dei Due Mondi nel caso in cui la Fondazione decida di non provvedere direttamente;

g) deliberare, con la maggioranza qualificata prevista alla lettera a), eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione.

h) deliberare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) le alienazioni e i reinvestimenti patrimoniali di natura immobiliare proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

ASSEMBLEA - MODALITA DI CONVOCAZIONE,

DI COSTITUZIONE E DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria obbligatoriamente due volte l'anno per deliberare sull'approvazione del Bilancio preventivo, del Conto consuntivo e degli altri argomenti di cui al precedente art. 10; potrà inoltre essere convocata in via straordinaria, sempre dal Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di 1/3 (un terzo) dei membri dell'Assemblea.

All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, il Direttore Artistico, il Direttore Amministrativo, il Presidente Onorario, se nominato, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano, a loro volta, rappresentanti di Soci, ed i Sindaci Revisori.

Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e, in sede di approvazione del Bilancio preventivo, presenta le linee annuali e pluriennali delle edizioni del Festival.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata almeno 15

(quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervengano almeno 2/3 (due terzi) dei membri dell'Assemblea; in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli stessi. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un Segretario designato dal Presidente. Il Presidente nomina tra gli intervenuti 2 (due) scrutatori i quali accertano

la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con lo stesso Presidente e con il Segretario, il verbale dell'adunanza.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, è composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è in particolare formato:

(a) dal Sindaco pro tempore del Comune di Spoleto che ricopre, di diritto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di Presidente della Fondazione;

(b) da un componente nominato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

(c) da un componente nominato dal Presidente della Regione Umbria;

(d) da due componenti nominati dall'Assemblea.

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati

in surrogazione o in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che lo riterrà necessario il Presidente o tre dei suoi componenti che ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza per telegramma, posta elettronica o per telefax e deve contenere l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta almeno a 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le adunanze sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri in carica le deliberazioni

sono prese a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto e con facoltà di intervento e proposta su qualsiasi argomento, ma senza diritto di voto, il Direttore Artistico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Amministrativo il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di assenza del Direttore Amministrativo, funge da segretario un membro designato dal Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con la esclusione di quanto riservato dallo Statuto ai poteri dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

a) su proposta del Presidente, da effettuarsi con il concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, a nominare il Direttore Artistico, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;

b) su proposta del Presidente, a nominare il Direttore Amministrativo, fissandone l'emolumento e

la durata del contratto;

c) a proporre le alienazioni ed i reinvestimenti patrimoniali di tipo immobiliare che saranno deliberati dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti;

d) all'approvazione dei contratti di natura professionale non attinenti specificatamente alla realizzazione delle manifestazioni artistico-culturali;

e) a formare il bilancio preventivo ed il conto e consuntivo della Fondazione per poi rimetterli, accompagnati da una relazione, all'Assemblea;

f) ad approvare il budget annuale del Festival presentato dal Direttore Artistico;

g) alla erogazione dei contributi per le manifestazioni connesse e correlate alla promozione ed alla realizzazione del Festival su proposta del Direttore Artistico;

h) ad autorizzare l'ottenimento di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;

i) a tutte le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 2, ivi comprese quelle relative alla

pubblicizzazione della Manifestazione su proposta
del Direttore Artistico.

Fermo quanto previsto dal presente art. 12, primo e
secondo comma, il Consiglio di Amministrazione
nomina al proprio interno un Vice Presidente. Al
pari di quanto previsto per il Consiglio di
Amministrazione, la carica di Vice Presidente è
gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su
proposta del Direttore Artistico, coordinatori nei
diversi settori in cui si articola il Festival,
disciplinando i relativi rapporti mediante appositi
contratti.

E' inoltre in facoltà del Consiglio di
Amministrazione di istituire, su proposta del
Presidente del Consiglio di Amministrazione la
carica di Presidente onorario e provvedere alla sua
nomina, ferma in ogni caso la natura gratuita della
carica.

È altresì in facoltà del Consiglio di
Amministrazione istituire, regolandone l'attività,
un Comitato d'Onore del quale potranno essere
chiamate a far parte, su proposta del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, persone che abbiano
contribuito o possano contribuire direttamente o

indirettamente alla riuscita della Manifestazione ed al suo sostentamento. La partecipazione al Comitato d'Onore è comunque a titolo gratuito.

Articolo 13

PRESIDENTE

Il Sindaco pro tempore del Comune di Spoleto è, di diritto, Presidente della Fondazione.

Il Presidente:

(i) promuove, cura e coordina i rapporti esterni, sia in Italia che all'estero, della Fondazione e compie tutti gli atti opportuni a tal fine, nonché quelli attribuitigli direttamente dallo Statuto e, per delega, dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) supervisiona l'elaborazione dello schema di bilancio della Fondazione, predisposto dal Direttore Artistico e dal Direttore Amministrativo e lo rimette al Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti.

Al Presidente compete di esaminare e sorvegliare la realizzazione del Festival e di riferire, in proposito, tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per le eventuali determinazioni da adottare. Predisponde, anche sulla base dei dati forniti dal Direttore Amministrativo, la

relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione nell'esercizio finanziario e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Il Presidente, salvo quanto diversamente esposto dal presente Statuto, ha la rappresentanza legale della Fondazione con facoltà di delegarla, in tutto o in parte, per singoli atti o categorie di atti. Resta salvo quanto specificamente previsto a proposito del Direttore Artistico dall'articolo 14. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, svolge i compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali cui partecipa e vigila sull'andamento generale della Fondazione. Nel caso di comprovata e documentata necessità il Presidente, al fine di garantire l'ordinato e tempestivo funzionamento della Fondazione, adotta, in via d'urgenza, i provvedimenti la cui competenza è demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione. Dei provvedimenti adottati deve essere fatta relazione al Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Al pari di quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, la carica di Presidente è gratuita.

Resta salvo il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

Articolo 14

DIREZIONE ARTISTICA

Il Direttore Artistico, nei limiti del budget assegnato, opera in piena autonomia ai fini della elaborazione e realizzazione del programma relativo al Festival e delle manifestazioni artistico culturali della Fondazione.

Coordina le attività culturali della Fondazione e compie tutti gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e quelli per i quali ha avuto delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Può avvalersi di esperti e di professionisti nonché di altre figure professionali per lo svolgimento delle sue funzioni nell'ambito del budget allo stesso assegnato. D'intesa con il Direttore Amministrativo, propone al Presidente la disciplina dei rapporti fra la Fondazione ed i soggetti sopra menzionati.

Articolo 15

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Il Direttore Amministrativo dirige amministrativamente e finanziariamente la Fondazione e compie tutti gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e quelli per i quali abbia avuto delega dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. Per la parte di competenza formula le proposte per le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi anzidetti, predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, d'intesa con il Direttore Artistico, il budget del Festival e lo rimette, con il proprio parere, al Consiglio di Amministrazione, provvede agli incassi, ai pagamenti, alla tenuta della contabilità e degli inventari. Ha, inoltre, facoltà di compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie, ivi compreso il rilascio di fideiussioni, necessarie per dare esecuzione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione. Cura le relazioni di natura amministrativa e finanziaria con gli organi dello Stato e degli altri Enti pubblici ed assicura l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e delle richieste formulate dallo Stato e dagli Enti pubblici in ordine alla pratiche concernenti gli affari istituzionali e la

concessione di contributi in favore della

Fondazione.

In caso di vacanza le funzioni attribuite al

Direttore Amministrativo verranno svolte dal

Presidente, il quale provvederà a convocare, nel più

breve tempo, il Consiglio di Amministrazione per la

designazione del Direttore Amministrativo.

Articolo 16

COLLEGIO DEI REVISORI

Presso la Fondazione funziona un Collegio di 3 (tre)

Sindaci Revisori effettivi e 2 (due) supplenti con

le attribuzioni ed i compiti previsti dagli artt.

2397 e seguenti del Codice Civile, nominati:

(a) un Sindaco effettivo, con funzioni di

Presidente, nominato con Decreto del Ministro per i

Beni e le Attività Culturali;

(b) un Sindaco effettivo ed un supplente nominati

con Decreto del Ministro dell'Economia e delle

Finanze;

(c) un Sindaco effettivo ed uno supplente nominati

dall'Assemblea della Fondazione che dovrà sceglierli

tra persone iscritte nel ruolo dei Revisori dei

Conti.

I Sindaci, in particolare, provvedono al controllo

della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica

dei bilanci preventivi e delle carte contabili. I Sindaci, inoltre, predispongono le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.

Il compenso dei Sindaci è fissato dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di legge. Spetta in ogni caso ai Sindaci il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dall'Ufficio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 (cinque) anni.

Articolo 17

CESSAZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della Fondazione, l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione sarà trasferito - sentita l'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale - integralmente al Comune di Spoleto perché venga destinato al sostegno di manifestazioni ed attività culturali ed artistiche o ad altri fini di pubblica utilità.

Articolo 18

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Spoleto, 27 dicembre 2012


Gilberto Stella

Daniela Tosti

Carlo Petrini

Marco Pirone Notaio

... più conforme all'originale che si rilascia per
gli usi consentiti. onnessi p. alle pag. "B" e "C".
Spoleto 7 gennaio 2013



中華書局影印

卷之三十一